REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2784/2020 R. G. promossa da

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, c.f. 02853720783, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Cosenza, Via [redacted] giusta procura in atti;

parte opponente

contro

[redacted] SPA, c.f. [redacted] in p.l.r.p.t. con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] e [redacted] elettivamente domiciliati in Cosenza, alla via [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] giusta procura in atti;

parte opposta

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 581/2020, RAGC n. 1379/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 29/05/2020.

CONCLUSIONI rese in data 15 settembre 2022, come da verbale d'udienza figurata.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 31/8/2020, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha proposto opposizione, avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso su conforme richiesta della [redacted] Spa, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 149.931,94, a titolo di interessi ex art 4 e 5 D.L.G.S. 237/02 e D.L.G.S. 192/12 asseritamente

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cd88f9ec92a0eb4fbdec01b44dd5

maturato per il ritardato pagamento delle fatture emesse per la fornitura di materiale protesico ed ausilico negli anni 2013 e 2014, dettagliatamente indicate in monitorio.

A sostegno della domanda ha dedotto:

la mancanza di prova certa del credito a fondamento dell'intimazione;

la mancanza di contratto e la necessità della forma solenne e dell'unicità del negozio;

l'inapplicabilità degli interessi nella misura di cui al d.lgs 231 e s.m.i..;

la prescrizione della pretesa azionata in via monitoria.

Ha invocato pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.

Con comparsa depositata tardivamente il 30 aprile 2021 si è costituita la società ingiungente, la quale ha contestato i motivi di opposizione, di cui ha domandato il rigetto.

La causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente il 15 settembre 2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.

Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

Il giudice dell'opposizione non valuta dunque più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc8819ec92a0eb4fbdec01b44dd5

contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).

Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche e facendone pedissequa applicazione alla fattispecie che occupa, l'opposizione si profila infondata per i motivi di seguito esposti.

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base della fattura di interessi per ritardato pagamento n. C80 35000002 del 31/12/2015, non pagata, emessa nei confronti dell'ASP di Cosenza e dell'estratto delle scritture contabili autenticata dal Notaio (docc. nn. 2 e 3 fasc. monitorio).

[redacted] s.p.a. ha altresì prodotto nel procedimento monitorio, copia di tutte le fatture di fornitura, pagate tardivamente dall'Ente, su cui sono stati calcolati gli interessi moratori, successivamente richiesti.

Sempre con riferimento al rapporto negoziale ed alla sua validità, sostiene l'opponente la necessità che il contratto venga redatto in una forma solenne e che tale forma possa ritenersi rispettata solo se l'accordo viene consacrato in un unico documento.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire a pena di nullità la forma scritta e devono di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 17 r.d. 18/11/1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio (cfr. Cass. 22/3/2010 n. 6827; Cass. 17/3/2015 n. 5263; Cass. 17/672016 n. 12540; Cass. 22/6/2018 n. 16562).

La tipologia delle forniture in questione, avente ad oggetto fornitura di dispositivi sanitari, riveste senza dubbio i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizza, come detto, la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali.

Del resto "*Per la valida stipulazione dei contratti con la P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata, con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere la forma dell'atto amministrativo*" (Cass. SS..UU. 2775/2022).

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc8819ec92a0eb4fbdec01b44dd5

In sostanza la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.

Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti compatibile con il predetto art. 17 r.d. n. 2440/1923 in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.

[redacted] s.p.a. in ogni caso ha dimesso in atti il contratto per la fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita dell'Azienda Sanitaria di Cosenza CIG 4525028B39del 26/3/2014 (doc. n. 3), i verbali procedura negoziata per acquisto di dispositivi per medicazioni generali e specialistiche" U.O.C. farmacia S.O. Annunziata e relativa aggiudicazione (docc. nn. 4/5), l'aggiudicazione Licitazione Privata per la per medicazione occorrente alle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (doc. n. 6), i DDT, gli ordini e l'elenco fornitori (docc. Da 7 a 11).

Tale documentazione, complessivamente considerata, e non specificamente contestata dall'Asp di Cosenza, che del resto ha versato il corrispettivo previsto, sebbene non alle scadenze pattuite, consente di ritenere validamente assunte le obbligazioni di fornitura cui accede la richiesta di interessi oggetto del D.I. opposto.

Ancora, sostiene l'opponente che non sarebbero stati provati, da parte di [redacted] s.p.a., la data di protocollazione delle fatture di fornitura, la data della decorrenza degli interessi, l'indicazione dei giorni di ritardo nonché il tasso degli interessi applicato, il che avrebbe impedito all'opponente di verificare sia i giorni di ritardo che la correttezza del tasso di interessi applicato.

Tali affermazioni sono smentite *per tabulas*.

Infatti, nel prospetto del conteggio degli interessi, allegato alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto (vedi doc. n. 2 fasc. monitorio) vengono indicati, oltre al numero, la data e l'importo – imponibile - della fattura di fornitura, la data di scadenza della stessa, la data dell'intervenuto pagamento, i giorni di ritardo, il tasso di interessi applicato e l'ammontare degli interessi maturati.

Quanto, poi, alla eccezione relativa all'assenza di data di protocollazione delle fatture di fornitura, la contestazione si profila generica, non avendo l'Asp offerto una ricostruzione contabile alternativa a quella di parte opposta, e quindi non avendo fornito un diverso dies a quo di decorrenza del termine.

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc88f9ec92a0eb4fbdec01b44dd5

Del resto l'ASP di Cosenza non ha contestato l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la società ricorrente, né l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento, ma ha eccepito, per un verso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., e, per altro verso, l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 al rapporto, di natura concessoria, intercorrente tra le parti e l'assenza di ritardati pagamenti delle fatture, in ragione delle previsioni contrattuali relative alla necessaria preventiva validazione delle fatture da parte dell'ente.

Orbene, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo 231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di "transazione commerciale "devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda sanitaria.

Né l'Asp di Cosenza ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.

Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte ricorrente e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02).

In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., sollevata dall'Asp di Cosenza, si osserva quanto segue.

Ad avviso del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.

Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità (cfr. Cass. Civ., n. 22276 del 3.11.2016).

In particolare, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc8819ec92a0eb4fbdec01b44dd5

accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi è, in sintesi, applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.

La disposizione non è pertanto applicabile agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2001 e succ. modifiche poiché, come più volte affermato anche dai giudici di legittimità, gli stessi vanno versati in unica soluzione e, quindi, decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 4 citato D. Lgs. che li rende esigibili e segna perciò il *dies a quo* del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione (ex plurimus Cass. n. 22276/2016; Cass. n. 23670/2006, Cass. n. 23746/07, Cass. n. 19487/11). Il credito per interessi moratori, azionato in via monitoria, da [redacted] s.p.a. non può quindi ritenersi prescritto, non essendo spirato, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiunto (27/5/2020), il termine prescrizione decennale dalla data di scadenza di ciascuna fattura di fornitura (2013/2015/2015), dalla quale decorrono gli interessi.

Ciò detto, considerato che il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalle parti e rilevato che ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivo;

condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza, il 09/12/2022

Il Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc8819ec92a0eb4fbdec01b44dd5